



Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento di contabilità generale dello Stato» e, in particolare, l'art. 607;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

VISTA la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

VISTI gli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, riguardante le «Attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

VISTA la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del servizio di tesoreria centrale dello Stato, stipulata il 9 ottobre 1998;

In attuazione del comma 4, art. 2, del citato d.P.R. n. 367/94, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Banca d'Italia e la Corte dei conti sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione.

Articolo 1 **Glossario**

Ai fini del presente Protocollo d'intesa, si intende per:

- Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA)** : l'infrastruttura trasmissiva che interconnette le amministrazioni. L'adesione alla stessa da parte delle amministrazioni è disciplinata ai sensi dell'art. 15 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;
- Centro tecnico per la RUPA** : l'unità organizzativa a cui è affidato, ai sensi dell'art. 16, comma 19, della legge n. 127/97, e del d.P.R. 23 dicembre 1997, n. 522, il controllo delle società fornitrici dei servizi di trasporto fisico dei dati e di interoperabilità della RUPA;
- Rete Nazionale Interbancaria (RNI)** : l'infrastruttura trasmissiva che interconnette il sistema creditizio e della quale lo stesso si avvale anche per scambiare i dati relativi alle procedure informatiche del sistema di compensazione e di regolamento dei pagamenti interbancari. Alla RNI sono collegate anche società che svolgono la funzione di Centri Applicativi per le procedure informatiche di interesse comune. L'adesione alla stessa è regolata tramite una apposita Convenzione;
- Società Interbancaria per l'Automazione (SIA)** : la società controllata dal sistema creditizio che, fra le sue attività, comprende le funzioni di gestione e controllo del trasporto fisico e logico dei dati sulla RNI;
- Centro Applicativo** : l'amministrazione responsabile di un determinato servizio applicativo per il quale emana gli *standard* specifici per l'utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni;
- Servizio Applicativo** : l'insieme delle procedure applicative e degli *standard* emanati da un Centro Applicativo necessari per realizzare lo scambio di dati riguardanti uno specifico servizio;
- Trasporto fisico** : l'insieme delle infrastrutture trasmissive necessarie per assicurare il trasporto dei dati fra due soggetti interconnessi alla rete;
- Trasporto logico** : l'insieme delle infrastrutture tecnologiche necessarie per assicurare il trasporto dei dati con le modalità previste dai servizi applicativi, nonché il controllo e la sicurezza dei dati stessi;

- Amministrazioni** : le amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 39/93, che si avvalgono del servizio di Tesoreria dello Stato, in base alle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, del 17 gennaio 1992 e del 9 ottobre 1998;
- Ragionerie competenti** : Uffici centrali di bilancio e Ragionerie provinciali dello Stato di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 38/98;
- SIPA** : Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente protocollo disciplina le modalità tecniche ed organizzative del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA). Tale sistema è basato sull'interconnessione tra la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) e la Rete Nazionale Interbancaria (RNI), secondo le modalità di cui al successivo art. 4 e la "Specificazione del servizio", di cui al successivo art.10.

Articolo 3

Obiettivi

1. Obiettivi del presente protocollo sono:
 - a) introdurre le tecnologie informatiche nelle procedure di pagamento, al fine di assicurare certezza di informazioni, efficacia dei controlli e rapidità nei pagamenti;
 - b) sostituire, ove possibile, con evidenze informatiche tutti gli atti di impegno, titoli di spesa e relativa rendicontazione, nonché gli atti e documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;
 - c) effettuare in via ordinaria l'estinzione dei titoli di spesa mediante accreditamento o pagamento sul circuito bancario e postale.
2. Verranno, pertanto, trattati informaticamente:
 - a) i dati relativi agli stanziamenti iniziali e le eventuali variazioni agli stessi sui capitoli di spesa delle Amministrazioni;
 - b) gli atti soggetti alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie competenti e in particolare:
 - gli atti amministrativi di impegno ed i titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni da sottoporre alla registrazione delle Ragionerie competenti,
 - il trasferimento di fondi da Amministrazioni a funzionari delegati, ai titolari di contabilità speciale e agli altri ordinatori di spesa;
 - c) gli atti non soggetti alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie, che prevedono un rapporto diretto tra ordinatori e Banca d'Italia:
 - il trasferimento di fondi tra ordinatori di una stessa Amministrazione,
 - tutti i titoli di spesa inviati alla Banca d'Italia e la relativa rendicontazione;
 - d) gli ordinativi su ruoli di spesa fissa emessi dai Dipartimenti Provinciali del Tesoro (DPT).

3. Ove possibile, la documentazione cartacea relativa ai titoli di spesa sarà dematerializzata.

Articolo 4 **Requisiti tecnologici ed applicativi**

1. Per il funzionamento del SIPA devono essere assicurati i seguenti requisiti tecnologici:
- a) la presenza presso ogni Amministrazione di un sistema informativo contabile che, anche per il tramite della sua rete geografica, consenta ad ogni unità organizzativa della stessa l'emissione dei titoli di trasferimento fondi e di spesa in modo automatizzato e con contemporaneo aggiornamento dei capitoli di bilancio del proprio sistema informativo contabile;
 - b) la presenza presso ogni Amministrazione di una funzione di interfaccia verso i servizi di trasporto logico;
 - c) l'interconnessione tra la RUPA e la RNI per il tramite del Centro tecnico per la RUPA;
 - d) gli strumenti che consentano l'invio telematico dei titoli per il tramite dei servizi offerti dalla RUPA mediante:
 - gli *standard* tecnici previsti dal Servizio di Tesoreria gestito dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i dati strutturati relativi ai titoli di spesa, ovvero ogni altra informazione contabile relativa ai capitoli di bilancio,
 - l'apposizione e la verifica della firma digitale, per assicurare l'autenticazione e l'integrità dei dati,
 - i meccanismi di sicurezza propri della RNI;
 - e) l'allineamento automatico del sistema informativo della RGS con quello della singola Amministrazione mediante l'invio, con le modalità di cui alla lettera d, di un flusso di ritorno contenente notifiche ed eventi.

Articolo 5 **Strutture organizzative del SIPA**

1. *Comitato tecnico di coordinamento.*
Il Comitato tecnico di coordinamento è composto da quattro membri in rappresentanza, rispettivamente, dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che lo presiede, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, della Banca d'Italia e della Corte dei conti.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte all'unanimità.
Nelle riunioni del Comitato possono essere ascoltate le Amministrazioni di volta in volta interessate o altri soggetti giuridici, qualora il Comitato lo ritenga opportuno.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del Centro tecnico per la RUPA, un rappresentante della SIA per la RNI, un rappresentante della Consip e il coordinatore della Segreteria tecnica di cui al comma 2.
Per la trattazione di specifici argomenti, il Comitato può avvalersi di *Gruppi di lavoro* costituiti da esperti e da rappresentanti indicati dai sottoscrittori e dai soggetti aderenti.
Il coordinamento dei gruppi è stabilito di volta in volta dal Comitato.

Il Comitato:

- a) elabora, anche in coerenza con il piano triennale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 39/93, i programmi strategici triennali e i relativi piani annuali;
- b) emana norme tecniche volte a disciplinare il funzionamento dei collegamenti tra le reti e le modalità di adesione;
- c) adotta le iniziative necessarie ad assicurare il buon funzionamento del sistema e il costante adeguamento tecnico dello stesso;
- d) delibera in merito alle richieste di adesione delle Amministrazioni in qualità di semplici aderenti e/o di Centri Applicativi;
- e) delibera sulla istituzione o estensione di funzionalità da parte del Centro Applicativo di cui al comma 3;
- f) controlla che le iniziative a carattere multilaterale assunte nell'ambito del SIPA e i piani pluriennali elaborati da ciascun sottoscrittore siano coerenti con gli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente Protocollo;
- g) assicura altresì il coordinamento dei tempi di svolgimento delle iniziative e dei piani medesimi;
- h) si riunisce di norma con cadenza bimestrale. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono inoltrati, a cura della Segreteria tecnica di cui al comma 2, non meno di cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di particolare urgenza;
- i) è validamente costituito solo quando sono presenti tutti e quattro i membri; alle riunioni del Comitato è ammessa la sostituzione di membri eventualmente assenti, previa comunicazione del rappresentante designato.

2. *Segreteria tecnica.*

Nella sua attività il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica.

I componenti della Segreteria tecnica sono designati dai rappresentanti del Comitato.

Alla Segreteria tecnica sono chiamati a partecipare i rappresentanti del Centro tecnico per la RUPA.

Il coordinamento delle attività della Segreteria tecnica relative al SIPA è affidato alla RGS, che al riguardo nomina un proprio rappresentante.

La Segreteria tecnica tiene i rapporti con i soggetti aderenti.

La Segreteria tecnica provvede all'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso ed in particolare:

- provvede all'istruttoria dei piani triennali ed annuali di attuazione;
- elabora ed aggiorna la Specifica del servizio di cui all'art.10;
- cura la preparazione delle riunioni del Comitato e ne redige il relativo resoconto;
- raccoglie le domande di adesione e predispone i relativi documenti e piani;
- valuta a livello tecnico ed economico le nuove applicazioni informatiche;
- controlla la coerenza con gli *standard* della RUPA delle procedure tecnico/organizzative atte a gestire i meccanismi di sicurezza.

3. *Centri Applicativi per il SIPA*

Ogni Amministrazione aderente può richiedere al Comitato di cui al comma 1 di essere autorizzata a svolgere funzioni di Centro Applicativo per uno specifico Servizio applicativo.

Nell'ambito di una Amministrazione possono essere costituiti anche più Centri Applicativi responsabili di diversi servizi applicativi.

L'elenco dei Centri Applicativi è riportato nella Specifica del servizio di cui all'art.10.

4. *Centro tecnico per la RUPA*

Il Centro tecnico per la RUPA svolge compiti di interfaccia tecnologica unica della RUPA nei confronti della RNI per consentire l'interconnessione delle due reti.

A tal fine, il Centro tecnico per la RUPA:

- a) attiva mediante la RNI la connessione con la Banca d'Italia per lo scambio dei flussi tra le Amministrazioni e la Banca stessa;
- b) effettua il monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio di cui all'art.10;
- c) fornisce, se richiesta, assistenza tecnica alle Amministrazioni aderenti per l'infrastruttura d'interconnessione.

Articolo 6 Amministrazioni aderenti

1. Aderiscono al SIPA tutte le Amministrazioni come definite nell'articolo 1.
2. Ai fini dell'adesione, le Amministrazioni inoltrano la richiesta al Comitato di cui all'art. 5, comma 1.
3. Al termine dell'istruttoria sottoscrivono con la RGS uno specifico protocollo d'intesa, contenente il piano di attuazione concordato con il Comitato.
4. Le Amministrazioni aderenti al protocollo di intesa:
 - a) trasmettono in via telematica al Sistema informativo della RGS gli atti soggetti alla verifica di legalità;
 - b) trasmettono in via telematica al Sistema informativo della Banca d'Italia i titoli non soggetti alla verifica di legalità della RGS;
 - c) ricevono in via telematica dal Sistema informativo della RGS le informazioni relative agli eventi amministrativi e/o contabili e dalla Banca d'Italia la rendicontazione sulle operazioni eseguite, in modo da tenere aggiornata la propria contabilità.
5. Ogni Amministrazione aderente:
 - a) ha piena autonomia nelle scelte del proprio sistema informativo contabile;
 - b) è responsabile, anche sotto il profilo giuridico:
 - della qualità, della correttezza e della completezza dei dati che trasmette;
 - del corretto aggiornamento del proprio sistema informativo contabile, sulla base dei dati ricevuti;
 - della sicurezza all'interno del proprio dominio;
 - dell'assegnazione delle firme digitali ai soggetti autorizzati e del controllo del corretto utilizzo delle stesse.

Articolo 7

Impegni dei sottoscrittori

1. Per la realizzazione e l'esercizio del SIPA, i sottoscrittori del presente Protocollo assumono gli impegni di seguito indicati.
2. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione si impegna a:
 - a) promuovere i protocolli d'intesa tra le Amministrazioni e la RGS che regolano le modalità di partecipazione al SIPA;
 - b) collaborare con la RGS nella fase di studio della soluzione tecnico/organizzativa per il sistema informativo contabile che sarà reso disponibile alle Amministrazioni che ne faranno richiesta;
 - c) contribuire alla fase di pianificazione delle iniziative a livello del SIPA;
 - d) sostenere le iniziative in corso attraverso incontri di approfondimento, azioni di formazione, sostegno economico.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si impegna a:
 - a) utilizzare, per lo scambio telematico dei dati, di cui all'art.3, comma 2, a livello di trasporto fisico, la RUPA e, a livello di trasporto logico, le infrastrutture messe a disposizione dalla Banca d'Italia per l'effettuazione del servizio di Tesoreria;
 - b) emettere, nella sua qualità di Centro Applicativo per il SIPA, gli *standard* procedurali cui si devono attenere le Amministrazioni aderenti;
 - c) aggiornare il proprio sistema informativo, in modo da adeguarlo agli obiettivi di cui all'art.3 ed ai due alinea precedenti;
 - d) favorire l'adesione delle Amministrazioni fornendo, su richiesta, il sistema informativo contabile a quelle Amministrazioni che ne fossero prive.
4. La Banca d'Italia si impegna a:
 - a) adeguare il servizio di Tesoreria agli obiettivi di cui all'art.3;
 - b) fornire alle Amministrazioni, nell'effettuazione del servizio di cui alla lettera a), il trasporto logico dei dati tramite un sistema accessibile dal sistema informativo dell'Amministrazione. Sistema che consente di realizzare i Servizi applicativi mediante i seguenti strumenti asincroni di cooperazione:
 - *message switching*, che permette lo scambio di singoli messaggi,
 - *file transfer*, che permette di inviare o ricevere dei file;
 - c) intrattenere i rapporti con la SIA (proprietaria dei sistemi utilizzati dalla RNI e titolare del trasporto logico) facendosi carico di sostenere i costi di impianto e di esercizio per le operazioni che rientrano nell'ambito delle convenzioni per il servizio di Tesoreria statale di cui in premessa.
5. La Corte dei conti si impegna a:
 - a) concordare con la RGS e la Banca d'Italia tempi e modalità di realizzazione del SIPA in grado di soddisfare le proprie esigenze informative, nell'ambito della normativa vigente;

- b) aggiornare il proprio sistema informativo in modo da adeguarlo agli obiettivi di cui all'art. 3.
- 6. I sottoscrittori si impegnano a contribuire alla fase di aggiornamento del contesto normativo esistente per adeguarlo alle nuove opzioni tecnologiche e organizzative prescelte.
- 7. I sottoscrittori si impegnano, altresì, ognuno per la parte di propria competenza, a rispettare quanto previsto nella Specifica del servizio di cui all'art. 10.

Articolo 8 **Modifiche ed estensione del protocollo**

- 1. Il presente protocollo può essere modificato ed esteso con atto approvato da tutti i sottoscrittori.

Articolo 9 **Sicurezza**

- 1. La sottoscrizione dei titoli di spesa è effettuata dai soggetti autorizzati dalla singola Amministrazione mediante firma digitale emessa dalla stessa o rilasciata dal Centro tecnico per la RUPA o da un Certificatore nazionale.
- 2. L'Amministrazione è responsabile della trasmissione dei titoli firmati dai soggetti autorizzati dalla stessa, con ciò garantendo l'autenticità e l'integrità dei dati inviati.
- 3. Nel dominio RUPA-RNI - tra un'Amministrazione ed un Centro Applicativo, tra un Centro Applicativo e la Banca d'Italia e tra un'Amministrazione e la Banca d'Italia - l'autenticazione e l'integrità, a livello di trasporto logico, e la riservatezza, a livello di trasporto fisico, sono assicurati dalle regole esistenti nella RNI, secondo la Specifica del servizio di cui all'art. 10.

Articolo 10 **Specifica del servizio**

- 1. I sottoscrittori disciplinano le architetture, i requisiti tecnologici, gli orari di funzionamento, i livelli di servizio, l'assistenza alle Amministrazioni, la sicurezza e quant'altro necessario per assicurare il corretto funzionamento del SIPA. A tale fine, il Comitato di cui al comma 1 dell'art. 5 emanerà un'apposita Specifica del servizio, curandone successivamente il relativo aggiornamento.

Articolo 11 **Inadempienze**

- 1. Eventuali inadempienze dei sottoscrittori ovvero dei soggetti aderenti saranno sottoposte, dopo una istruttoria formulata dalla Segreteria tecnica, al Comitato di cui al comma 1 dell'art. 5, per le valutazioni di competenza.

Articolo 12
Norme transitorie

1. I sottoscrittori convengono che gli obiettivi di cui all'art. 3 rappresentano il completamento del progetto di estensione del mandato informatico e che tali obiettivi, per facilitare l'adesione delle Amministrazioni, potranno essere raggiunti gradualmente nel tempo in relazione alla disponibilità, presso le Amministrazioni stesse, dei requisiti tecnologici ed applicativi di cui all'art. 4.
2. Le norme transitorie che regolano l'adesione graduale delle Amministrazioni saranno oggetto dei singoli protocolli d'intesa di cui all'art. 6.

Articolo 13
Adesione degli Enti territoriali

1. Al presente protocollo possono aderire, oltre alle Amministrazioni specificate all'art.1, anche Enti territoriali, fermo restando il sistema su cui è basato il SIPA.

Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione

Ministero del Tesoro del bilancio e della
programmazione economica
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

Corte dei Conti

Banca d'Italia

Indice

| | |
|---|---|
| Articolo 1 Glossario | 2 |
| Articolo 2 Oggetto | 3 |
| Articolo 3 Obiettivi | 3 |
| Articolo 4 Requisiti tecnologici ed applicativi | 4 |
| Articolo 5 Strutture organizzative del SIPA | 4 |
| Articolo 6 Amministrazioni aderenti | 6 |
| Articolo 7 Impegni dei sottoscrittori | 7 |
| Articolo 8 Modifiche ed estensione del protocollo | 8 |
| Articolo 9 Sicurezza | 8 |
| Articolo 10 Specifica del servizio | 8 |
| Articolo 11 Inadempienze | 8 |
| Articolo 12 Norme transitorie | 9 |
| Articolo 13 Adesione degli Enti territoriali | 9 |